

COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA
Provincia di PAVIA

L'ORGANO DI REVISIONE

Parere n. 15
del 11/09/2020

Oggetto: piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2022/2023.

L'Organo di Revisione del Comune di Santa Maria della Versa (PV), nella persona del Dott. Panigati Mirko, Revisore Unico,

Visti

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- a norma dell'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti al "pareggio di bilancio");
- l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, e s.m.i., il quale prevede che per gli anni 2019/2021 è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;
- l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;
- l'art. 3, comma 5, quarto periodo, del D. L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (da considerarsi dinamico rispetto all'anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2015);

Preso atto che

- la dotazione organica dell'Ente intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a € 642.122,49 (media della spesa impegnata nel triennio 2011-2013) ridotti a € 635.744,03 dedotte le componenti escluse (componenti di spesa individuate ex art. 1, c. 557 e 562, legge n. 206/2006 e Corte dei Conti Sez. Autonomie n. 13/2015);

- il disposto dell' art 33 D.Lgs n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art.16 della L. n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012), obbliga le amministrazioni alla ricognizione annuale preventivamente alla effettuazione delle assunzioni o instaurazione di rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33, ne rispondono in via disciplinare;
- l'art. 3, comma 5 sexies, del D.L. n. 90/2014, così come introdotto dal D.L. n. 4 del 28.01.2019, convertito con modificazioni in Legge n. 26 del 28.03.2019, il quale prevede che *"Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over"*;

Considerata

la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Vista

la proposta di deliberazione di Giunta comunale, avente ad oggetto "Approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2022/2023".

Rilevato che l'Ente

- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- ha rispettato i vincoli di finanza pubblica per l'anno 2018;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006;

Visti

i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Servizio Personale (in ordine alla regolarità tecnica) e dal Responsabile del Servizio Finanziario (in ordine alla regolarità contabile) ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/00;

Accerta

che la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2021-2023 è improntata al principio di riduzione complessiva della spesa del personale, ed è programmata come da tabella allegata alla delibera e relativa agli anni 2021, 2022 e 2023, e che:

- a) sussiste il rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
- b) sussiste il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;

Esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta comunale, avente ad oggetto "Approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2022/2023".

Pavia 11 settembre 2020

Il Revisore Unico



Dott. Mirko Panigati